

REGOLAMENTO (CE) N. 2864/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1994

che stabilisce i quantitativi da attribuire a taluni importatori non tradizionali a titolo del contingente quantitativo comunitario applicabile nel 1994 ad alcune autoradio (codice NC 8527 29) originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4 e l'articolo 14,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 1225/94⁽²⁾, la Commissione ha stabilito i quantitativi da attribuire agli importatori non tradizionali a titolo dei contingenti quantitativi comunitari applicabili, ai sensi del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1921/94⁽⁴⁾, a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese;

considerando che, per quando riguarda la parte del contingente relativa ai prodotti di cui al codice NC 8527 29, pari a 26 917 pezzi, la Commissione ha deciso di non effettuare attribuzioni; che, infatti, il metodo alternativo scelto, vale a dire il metodo proporzionale in funzione del numero di richiedenti, non consentiva, al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 1225/94, di attribuire quantitativi economicamente giustificati ai richiedenti che avevano presentato una domanda in conformità del regolamento (CE) n. 747/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2508/94⁽⁶⁾;

considerando che l'attribuzione della parte del contingente riservata agli importatori tradizionali ha fatto risultare un saldo disponibile di 69 416 pezzi;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

considerando pertanto che le domande degli importatori non tradizionali presentate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 747/94 possono essere soddisfatte ripartendo i quantitativi non attribuiti in tal modo nonché la parte del contingente non ancora attribuita agli importatori non tradizionali, cioè in totale 96 333 pezzi, secondo il precitato metodo alternativo, al fine di consentire l'attribuzione di quantità economicamente apprezzabili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di licenza di importazione presentate conformemente al regolamento (CE) n. 747/94 dagli importatori non tradizionali a titolo del contingente quantitativo comunitario applicabile alle autoradio di cui al codice NC 8527 29 sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza di 613 pezzi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 87 del 31. 3. 1994, pag. 83.

⁽⁶⁾ GU n. L 267 del 18. 10. 1994, pag. 4.